

 Reggio Emilia 01/12/2022

Gentile Collega,

ti ricordo che il triennio ECM 2020/2022 si concluderà il 31.12.2022 e pertanto ti invito a verificare la tua situazione nel portale Co.Ge.A.P.S. accessibile anche tramite SPID o CIE.

Ecco la pagina alla quale troverai il collegamento per la tua area riservata:
<http://wp.cogeaps.it/?page_id=20>

Colgo l'occasione per ricordare che è cura del professionista Chimico e Fisico aggiornare costantemente le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione continua così come previsto dalla legge; ne sono obbligati tutti coloro che svolgono le attività previste dal DPR 328/2001 art. 36 dove sono elencate le competenze dei professionisti iscritti a questo Ordine.

La formazione e l’aggiornamento professionale sono inoltre previsti dall’articolo 21 del Codice Deontologico e il **mancato adempimento di tale obbligo costituisce illecito disciplinare** (comma 3).

Ricordo, inoltre, che **fino al 31/12/2022 è ancora possibile inserire attività formative** svolte nei trienni precedenti così come è possibile trasferire crediti da un triennio all’altro. Ancora faccio presente che si possono inserire, per avere ECM, anche altre attività e non solo i corsi di formazione (autoformazione, pubblicazioni ecc..). Per avere il quadro completo invito a consultare il Manuale della formazione reperibile sul sito della FNCF
Le deliberazioni inerenti ad esoneri ed esenzioni sono di competenza di un'apposita commissione dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, AGENAS. Anche il tema degli esoneri ed esenzioni è trattato nel Manuale della formazione.
Ulteriori informazioni sul processo di richiesta di esoneri ed esenzioni si possono trovare in un video prodotto da AGENAS visualizzabile al seguente collegamento:
<https://youtu.be/2ZceT9_MToM>

Per i **professionisti inoltre che hanno compiuto il settantesimo anno di età** il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM.
Si ricorda che come indicato nella delibera della CNFC del 04.02.2021 ??omissis?ai fini dell’applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per i professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale si intendono coloro che sono collocati in  quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro/anno

Ci sono poi **risvolti anche in merito alle polizze risarcimento danni** e su questo argomento inviamo copia di quanto pubblicato dalla FNCF sul suo sito alla voce “NEWS ed Eventi“ in data 25 Novembre 2022

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento auguro buon lavoro.
La Presidente

Pellacani Dr.ssa M. Angela